



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 493

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 25 agosto 2011

INDICE**Commissioni congiunte**

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 7
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 28

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 30

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 45
---------------------------------	----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 25 agosto 2011

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

indi del Presidente della V Commissione della Camera
GIORGETTI

Intervengono il direttore generale della Confindustria dottor Giampaolo Galli, accompagnato dal dottor Roberto Iotti e dalle dottoresse Patrizia La Monica e Martina Dezi; il presidente di Rete Imprese Italia, Ivan Malavasi, accompagnato dal direttore generale di Casartigiani, Nicola Molfese, dal direttore delle politiche economiche di Confartigianato Imprese Bruno Panieri, dal segretario generale Confcommercio – Imprese per l'Italia Luigi Taranto, dal vice direttore generale Confesercenti Mauro Bussoni, dall'onorevole Giuseppe Fortunato e dai dottori Marco Capozzi, Claudio Giovine, Mario Martino, Paolo Melfa, Leopoldo Facciotti, Francesca Stifano, Antonello Oliva; il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, accompagnata dal segretario confederale Fulvio Fammoni e dai dottori Gaetano Sateriale, Alberto Cassandra e Riccardo Sanna; il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, accompagnato dal segretario generale aggiunto Giorgio Santini, dal segretario confederale Pietro Cerrito e dalla dottoressa Fabiana Cerquetelli; il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, accompagnato dai segretari confederali Paolo Pirani e Domenico Proietti e dal dottor Antonio Passaro; il segretario generale della Ugl, Giovanni Centrella, accompagnato dal segre-

tario confederale Nazzareno Mollicone e dai dirigenti confederali, Fiovo Bitti, Antonella Marano e Annarita D'Agostino: la dottoressa Elisabetta Gatti, del Sinpa; il vice presidente vicario dell'Anci, Graziano Delrio, accompagnato dal vice presidente Mauro Guerra, dal segretario generale Angelo Rughetti, dal vice segretario generale Veronica Nicotra e dai dottori Alessandro Cosimi, Franco Floris, Silvia Scozzese e Lorenzo Guerini; i dottori Giuseppe Castiglione, Fabio Melilli, Antonino Saitta, Piero Antonelli, Clauda Giovannini, Luisa Gottardi, Gaetano Palombelli e Barbara Perluigi, dell'UPI; per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Renata Polverini, presidente della regione Lazio, Catuscia Marini, presidente della regione Umbria, Stefano Caldoro, presidente della regione Campania, Simonetta Saliera, vice presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Cetica, assessore al bilancio della regione Lazio, Romano Colozzi, assessore al bilancio della regione Lombardia, Paolo Petrini, vice presidente della regione Marche, Carlo Masci, assessore al bilancio della regione Abruzzo, Giovanna Quaglia, assessore al bilancio della regione Piemonte, Roberto Ciambetti, assessore al bilancio degli enti locali della regione Veneto, Gianluca Rossi, assessore al bilancio e agli affari istituzionali della regione Umbria, Giorgio La Spisa, vice presidente della regione Sardegna, Sandra Savino, assessore alle finanze, patrimonio e programmazione della regione Friuli Venezia Giulia e Gaetano Armao, assessore regione Sicilia.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del segnale audio-video, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ovi concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Concordano le Commissioni congiunte e la pubblicità è attivata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dell'atto Senato n. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

Audizione dei rappresentanti di Confindustria

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola Giampaolo GALLI.

Ai quesiti posti dai senatori Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), LEGNINI (*PD*) e BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e dai deputati DUILIO (*PD*), BARETTA (*PD*), OCCHIUTO (*Per il Terzo Polo: Unione di Centro*), NANNICINI (*PD*), CAMBURSANO (*IdV*) e MARINELLO (*PdL*), replica il dottor GALLI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di R.E.T.E. Imprese Italia

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il presidente Ivan MALAVASI.

Ai quesiti posti dai senatori MORANDO (*PD*) e FANTETTI (*Pdl*) e dai deputati GIORGETTI (*LNP*), CAMBURSANO (*IdV*) e BARETTA (*PD*), replica il presidente MALAVASI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 12,10.

Audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e SIN.PA

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prendono la parola Raffaele BONANNI, Luigi ANGELETTI, Giovanni CENTRELLA, Elisabetta GATTI e Susanna CAMUSSO.

Ai quesiti posti dalla senatrice BONFRISCO (*PdL*) e dai deputati BARETTA (*PD*), DUILIO (*PD*) e NANNICINI (*PD*), replicano ANGELETTI, BONANNI, CENTRELLA, GATTI e CAMUSSO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza Regioni e Province autonome

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI prendono la parola Graziano DELRIO per l'ANCI, Giuseppe CASTIGLIONE per l'UPI, Romano COLOZZI, Renata POLVERINI e Giorgio LA SPISA per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ai quesiti posti dai senatori LEGNINI (*PD*), AZZOLLINI (*PdL*), PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) e CICOLANI (*PdL*) e dal deputato NANNICINI (*PD*), replicano DELRIO, CASTIGLIONE, POLVERINI e COLOZZI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 agosto 2011

Plenaria**250^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore, presidente BERSELLI (*PdL*), riferisce sul disegno di legge n. 2887, il quale, d'iniziativa governativa e assegnato in sede referente alla 5^a Commissione, dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Procede quindi alla illustrazione delle norme di diretta competenza della Commissione giustizia, segnalando in primo luogo l'articolo 3, comma 5 in materia di liberalizzazione delle professioni. Al riguardo osserva come i principi ivi enunciati siano in sostanza quelli della proposta di legge Siliquini ed altri, nota anche come «legge quadro delle professioni», attualmente in corso di esame alla Camera dei deputati.

La disposizione impone, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, agli ordinamenti professionali l'obbligo di garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta

tale da assicurare l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

La permanenza dell'esame di stato è confermata non solo in ossequio all'articolo 33 della Costituzione, ma molto opportunamente nell'ottica di garanzia pubblicistica anche nel caso della ventilata abolizione del valore legale del titolo di studio.

Lo stesso comma stabilisce che gli ordinamenti professionali debbano essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, quindi entro il 12 agosto 2012, indicandone puntualmente i principi. Gli ordinamenti dovranno favorire la trasparenza, la concorrenza e l'ampiezza dell'offerta. Il termine di 12 mesi previsto dovrebbe comportare una corsia preferenziale per la legge quadro attualmente alla Camera dei deputati e di cui sopra. Riferisce quindi sulla lettera a), la quale prevede che l'accesso alla professione sia libero e il suo esercizio sia fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

Si tende quindi all'abolizione dei cosiddetti «numeri chiusi», attualmente vigenti per notai e farmacisti, salvo che, come si è detto, un qualche contingentamento possa essere individuato per motivi di pubblico interesse.

Vi è altresì la previsione di esercizio in forma societaria delle attività professionali che sarà però tutto da definire nell'ambito della legge quadro giacché il decreto si limita a denunciare la possibilità dell'esercizio in forma societaria della professione ed escludere discriminazioni derivanti dal luogo in cui la società ha sede. Corollario necessario a proposito della netta separazione tra impresa e professione da disciplinarsi con una legge ad hoc.

La lettera b) impone l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente, cioè dell'aggiornamento professionale continuo del professionista, a cura e sotto la vigilanza del sistema ordinistico che si configura così come organo pubblico intermedio della correttezza e della qualità dell'agire professionale nell'interesse collettivo degli utenti. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare. Si è quindi in presenza di una riforma nel suo complesso molto diversa e finanche opposta alla pretesa soppressione degli ordini professionali.

Ai sensi della lettera c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato

al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli nazionali e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.

Il compenso spettante al professionista, in base alla lettera d), è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. La norma consente anche la pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della giustizia. Non si comprende come tale disposizione sia limitatata al solo caso in cui il committente sia un ente pubblico. La deroga alle tariffe deve trovare, a suo parere, una ragione oggettiva, altrimenti nel confronto con soggetti economici più forti, il professionista rischia di essere indotto ad una guerra di prezzi indipendente dalla proporzionalità e qualità della prestazione, in violazione dell'articolo 36 della Costituzione.

La lettera e) impone poi, a tutela del cliente, al professionista l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Al momento dell'assunzione dell'incarico, il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Ai sensi della lettera f), gli ordinamenti professionali devono procedere alla istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Singolare è invece l'omissione dell'applicazione del principio di rappresentatività democratica e proporzionale degli iscritti alla disciplina degli Ordini. Apparentemente esso dovrebbe essere sottinteso, ma data la sua importanza e considerate le istanze di una larga platea di professionisti, sembra opportuno che esso sia enunciato esplicitamente tra i principi guida della riforma.

Infine la lettera g) riconosce la piena libertà della pubblicità informativa, la quale può essere svolta con ogni mezzo e può avere ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. Si tratta di una novità importante, sembrerebbe però opportuna l'esclusione esplicita della pubblicità compa-

rativa, che peraltro è considerata una pratica poco corretta anche nel comparto commerciale.

Ritiene quindi necessario che si proceda ad un accelerato esame della legge quadro sulle professioni attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Proprio la natura dell'attività di libero professionista, il grado particolare di preparazione a lui richiesto e la fiduciarità dell'incarico cui fa affidamento il cittadino e, soprattutto, il valore degli interessi tutelati riconosciuta dal decreto-legge n. 183 del 2011, impone di lavorare in questa direzione, tenuto conto del breve termine di 12 mesi ivi previsto.

Lamenta invece l'assenza di una disposizione che limiti l'applicazione delle norme di cui alla lettera *m-bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 n. 546 del 1992 e successive modificazioni, ai soli componenti delle commissioni tributarie nominati successivamente alla sua entrata in vigore.

Lo spostamento dell'operatività dell'incompatibilità all'esercizio della giurisdizione tributaria da parte di coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli si rende necessario in ossequio ad un principio di coerenza dell'ordinamento dei giudici tributari, non potendosi, in osservanza a tale principio, trasformare in causa di incompatibilità per i giudici tributari in servizio un requisito richiesto proprio dalla precedente disciplina per la loro nomina a componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, come si evince dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del 1992 già citato.

Si sofferma poi sull'articolo 12, il quale inserisce nel codice penale gli articoli *603-bis* e *603-ter*.

Osserva, al riguardo, come la norma riprenda in parte il contenuto del disegno di legge n. 753, della senatrice Della Monica e altri, già in corso d'esame in Commissione.

Il nuovo articolo *603-bis* introduce nell'ordinamento il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'articolo *603-ter* reca le pene accessorie sia per il nuovo delitto sia per quello di cui all'articolo 600 del codice penale («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), per il caso in cui quest'ultimo tipo di sfruttamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative.

La fattispecie del nuovo reato di cui all'articolo *603-bis* è rappresentata dallo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata «mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori». L'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento.

Per il delitto in esame si prevede la reclusione da cinque ad otto anni, nonché la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Il secondo comma dell'articolo *603-bis* individua alcune circostanze che costituiscono «indice di sfruttamento». Tra questi indici presuntivi si segnalano: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzio-

nato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Il terzo comma identifica le seguenti circostanze aggravanti, le quali comportano un aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; «l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

L'articolo 603-ter reca le pene accessorie sia per il nuovo delitto in esame sia per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»), per il caso in cui quest'ultimo tipo di sfruttamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative.

Sotto il profilo letterale, osserva che, nell'ultimo periodo dell'articolo 603-ter, il riferimento al «secondo comma» dovrebbe essere sostituito con il richiamo al «secondo periodo».

Rileva che al nuovo delitto di cui all'articolo 603-bis si applicano anche le disposizioni di cui al successivo articolo 604 del codice penale. In base ad esso, il reato è punibile anche qualora il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi, lo straniero è punibile quando si tratti di delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi sia stata richiesta del Ministro della giustizia.

Dà conto poi dell'articolo 2, comma 5 in materia di fatture, norma che solo latamente afferisce a profili di competenza della Commissione.

In essa si prevede che qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Si sofferma quindi sui commi da 3 a 5 dell'articolo 1. Al riguardo segnala come i tagli agli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche non sembrano ricomprendere direttamente il comparto giustizia:

la norma esclude espressamente, infatti, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il dipartimento della Protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale in regime di diritto pubblico.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) si sofferma dapprima sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge, sottolineando l'esigenza di espungere dal testo dell'articolo 603-*bis*, comma 2, numero 4, l'avverbio «particolarmente». A suo parere infatti appare già sufficiente che la situazione alloggiativa cui viene sottoposto il lavoratore sia degradante affinché si configuri il reato in questione. Relativamente poi al nuovo articolo 603-*ter* inserito sempre dall'articolo 12 del decreto-legge come in riferimento al «primo comma» dovrebbe essere sostituito con il riferimento «al primo periodo». Per quanto concerne l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge esprime perplessità sulla lettera c), nella parte in cui si prevede l'obbligo di corresponsione al tirocinante di un equo compenso di natura indennitaria. Tale norma rischia infatti di penalizzare l'accesso dei tirocinanti agli studi professionali di medie e piccole dimensioni. A ciò si aggiunga l'ulteriore rischio che da tale previsione possa derivare al contrario un obbligo per il tirocinante di pagare il proprio accesso in uno studio. Più in generale ritiene intollerabile che in una manovra economica finalizzata al reperimento di risorse finanziarie di sintroducano norme e misure di carattere ordinamentale quale quelle afferenti alla riforma delle professioni regolamentate. Tale circostanza ripetera tutte le criticità che in passato hanno contrassegnato l'istituto dei decreti-legge *omnibus*.

Si augura peraltro che non abbia seguito la proposta di cui si può leggere sulla stampa quotidiana, di introdurre nella manovra anche disposizioni per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Infatti, pur essendo condivisibile l'esigenza di riformare la geografia giudiziaria, ritiene che questo non possa rappresentare la giusta sede per realizzarla nel modo migliore.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) esprime dapprima perplessità sul comma 2-*sexies* inserito all'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione, nella parte in cui si prevede l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine nel caso di contestazione di una violazione dell'obbligo di emettere i documenti certificativi dei corrispettivi, senza che sia stata effettivamente accertata la violazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3 concorda in generale con le critiche di carattere metodologico formulate dal senatore Centaro. Sul tema della

corresponsione di corrispettivi ai tirocinanti osserva come tale questione sia stata ampiamente dibattuta nel corso dell'esame dei disegni di legge di riforma della professione forense. La soluzione raggiunta in quella sede appare, a suo parere, preferibile.

Con riferimento poi alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge ritiene che nella pattuizione sia comunque assicurata la proporzionalità del compenso all'attività prestata dal professionista.

Con riguardo alla lettera g) della norma citata sottolinea l'esigenza di vietare espressamente ogni forma di pubblicità elogiativa o comparativa.

In riferimento al reato di cui all'articolo 12 del decreto-legge ritiene necessaria una rimodulazione della sanzione pecuniaria, eccessivamente esigua rispetto a quella detentiva.

Si sofferma poi ampiamente sull'articolo 13 comma 2, il quale nel prevedere una riduzione dell'indennità parlamentare sembra, come peraltro emerso nel corso del dibattito presso la Commissione affari costituzionali, porre problemi di compatibilità con gli articoli 3, 4 e 51 della Carta fondamentale. Tale previsione peraltro determina un'iniqua discriminazione fra i senatori, penalizzando coloro che di fatto svolgono attività di lavoro autonomo. Nel sottolineare poi come la determinazione dell'indennità parlamentare debba essere commisurata non al reddito del rappresentante ma alla sua effettiva partecipazione ai lavori parlamentari, osserva come essa rientri nell'alveo dell'autonomia di ciascuna Camera. Conclude dando lettura di alcuni passaggi del parere espresso dalla 1^a Commissione.

La senatrice DELLA MONICA (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul decreto-legge in conversione il cui esame non può prescindere da quanto già operato dal Governo, con le due ultima manovre, in materia di politica economica. Le scelte adottate dal Governo prefigurano un andamento recessivo per l'economia nazionale e non introducono invece misure per il rilancio e lo sviluppo. Per quanto concerne i tagli prospettati nella manovra osserva come essi colpiranno *pro quota* anche il comparto della giustizia con un'evidente riduzione dell'efficienza. Una scarsa operatività della giustizia civile impedisce, come è stato osservato non solo dalla Confindustria ma anche dalla Banca d'Italia, lo sviluppo dei mercati finanziari e rende poco attrattivo il Paese per investimenti esteri. Tale considerazione avrebbe dovuto indurre il Governo a portare avanti misure di riforma della giustizia civile in particolar modo segnala l'esigenza di un intervento sulla magistratura onoraria e sull'unificazione dei riti. Nel sottolineare come l'evasione fiscale, la corruzione e i fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia sottraggano importanti risorse all'economia nazionale, ritiene necessario un intervento su alcuni settori nevralgici. In particolare la maggioranza ed il Governo dovrebbero valutare la reintroduzione del reato di falso in bilancio, nonché la previsione del reato di autoriciclaggio.

Per quanto concerne il nuovo reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro ritiene che le sanzioni dovrebbero essere estese anche a coloro che perpetrano tali crimini in forma non organizzata.

Sempre sul tema della riforma della giustizia svolge considerazioni sulla questione, ormai non più rinviabile, della riforma delle circoscrizioni giudiziarie. In questo quadro si dovrebbe inserire peraltro il completamento della riforma dell'ufficio del processo e la predisposizione di piani per la programmazione e lo smaltimento del lavoro.

La manovra poi non sembra prevedere misure a suo parere utili per il recupero di risorse pubbliche e per la riduzione dei costi. Fra queste il divieto di accordo bonario e il divieto di arbitrato per i contratti relativi a concessioni e ad appalti pubblici. Analogamente in tema di appalti andrebbe esteso ai giudici amministrativi, contabili e militari nonché agli avvocati dello Stato il divieto – già previsto per i magistrati ordinari – di assumere incarichi di arbitrato ed altri incarichi extra istituzionali. Sarebbe stato inoltre auspicabile la soppressione delle norme introdotte nel decreto-legge n. 98 del 2011 sulla partecipazione dei magistrati e degli avvocati dello Stato alle commissioni tributarie e sull'esclusione dell'apporto di liberi professionisti qualificati. Similmente sarebbe stato opportuno sopprimere le disposizioni della manovra di luglio con le quali è stato previsto un innalzamento delle soglie relative alle procedure di evidenza pubblica in materia di appalti. Conclude soffermandosi sul comma 5 dell'articolo 2, osservando come l'esigenza che le violazioni siano compiute in giorni diversi renda di fatto le sanzioni accessorie difficilmente applicabili. Si tratta in altri termini dell'ennesima norma di pura propaganda.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) nell'esprimere una complessiva condivisione della relazione del presidente Berselli, si sofferma in primo luogo sulla questione sollevata dal senatore Mugnai e relativa alla disposizione di cui all'articolo 13, numero 2, lettera a), sulla quale già la Commissione affari costituzionali si è espressa con un parere fortemente critico votato formalmente dalla sua maggioranza, ma privatamente condiviso anche da tantissimi esponenti dell'opposizione, che pure hanno ritenuto, al momento del voto, di dover cavalcare l'onda del populismo antiparlamentare suscitata da polemiche giornalistiche fondate su inesattezze, esagerazioni e in taluni casi falsità.

In proposito egli osserva che questa norma avrebbe esclusivamente l'effetto di allontanare la società civile dalla politica nelle sue espressioni migliori, riservando l'attività parlamentare oltre che a quelle persone, sicuramente rispettabili, che hanno scelto di fare della politica un impegno esistenziale totale, a soggetti senza altre prospettive professionali.

L'oratore si sofferma quindi sulla questione, trattata del resto dalla senatrice Della Monica nel suo precedente intervento, della ventilata riforma della geografia giudiziaria.

Si tratta di una questione che non è trattata dal decreto-legge in conversione, e che tuttavia finisce in queste ore per costituire uno dei punti centrali del dibattito, in particolare sulla stampa.

Egli ritiene di non poter credere ad affermazioni apparse sui giornali e che dovrebbero essere ritenute oltraggiose calunnie nei confronti del Capo dello Stato – e a tale proposito rileva dalle reazioni dei colleghi

che la sua opinione è generalmente condivisa – secondo le quali dal Quirinale verrebbero sollecitazioni ad inserire nella legge di conversione, in contrasto con quella che più volte la Presidenza della Repubblica stessa ha ritenuto essere la corretta lettura della norma costituzionale, di una delega al Governo per la riforma della geografia giudiziaria; ma non ritiene neanche possibile che veramente si voglia realizzare tale riforma per mezzo di emendamenti al testo del decreto-legge di conversione, che sarebbero del tutto estranei alla materia oggetto del provvedimento d'urgenza.

In proposito il senatore Benedetti Valentini deplora l'incoerenza dell'opposizione di sinistra che, mentre in un recente passato ha più volte protestato contro l'inserimento in provvedimenti legislativi di materie estemporanee ed estranee, se ne fa addirittura adesso promotrice, tanto che sembra si possa configurare una situazione in cui il Governo si mostri disponibile ad accettare un emendamento dell'opposizione su questo punto, in modo da rendere ininfluenza la dissidenza di un significativo gruppo di parlamentari della maggioranza che pure fino ad oggi ha dato in più occasioni prova di lealtà politica ed istituzionale. Egli osserva con amarezza la malizia con cui il Sole 24 Ore di oggi, in un articolo in cui perora la soppressione di quelli che chiama «tribunalini» e «procu-rine», correda le sue argomentazioni con esempi scelti in modo da mettere sotto i riflettori esplicitamente le realtà da cui provengono quei parlamentari della maggioranza che hanno formalmente espresso il loro dissenso da questa operazione.

In realtà la difesa dei tribunali periferici non risponde in alcun modo ad una logica corporativa – un'accusa oltretutto che potrebbe essere facilmente rigettata su quei settori della magistratura e dell'avvocatura che privilegiano realtà metropolitane – ma anzi risponde a ragioni culturali e antropologiche di difesa della tradizione di urbanizzazione diffusa che caratterizza storicamente la società italiana.

In realtà le ragioni che vengono solitamente portate a difesa della riforma della geografia giudiziaria appaiono ispirate ad una logica efficientista del tutto astratta e senza riscontri nella realtà, e che non considera come gli aspetti più problematici della gestione dei piccoli uffici giudiziari possono essere facilmente superati, come di recente ha dimostrato il procuratore generale di Torino, attraverso opportuni sistemi di coordinamento, senza ricorrere a soluzioni drastiche che distruggerebbero i vantaggi sicuramente maggiori derivanti da una più forte prossimità delle istituzioni, in questo caso giudiziarie, alle esigenze dei cittadini; è singolare poi come da più parti il criterio proposto per la riduzione degli uffici giudiziari sia quello di lasciare in vita quelli situati in sedi di capoluoghi di provincia, e ciò proprio mentre si parla di riduzione delle province se non della loro soppressione come ente autonomo; sarebbe peraltro paradossale se, come pure sembra probabile, in sede di conversione il Governo finisca per tornare indietro sulle proposte di accorpamento di province e comuni che erano presenti nel testo originario del decreto, per tagliare invece i tribunali, che non erano stati originariamente presi in considerazione. Egli

ritiene quindi che il parere della Commissione debba contenere un esplicito invito a non inserire nella legge di conversione elementi estranei all'originario oggetto del decreto-legge.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) esprime in primo luogo la sua contrarietà alla logica generale che ispira l'articolo 3, vale a dire all'accorpamento in un'unica norma delle disposizioni in materia di liberalizzazioni sia per quanto riguarda le attività di carattere economico-impresoriale, sia per quanto riguarda le attività di carattere professionale che, pur non prive di un contenuto anche economico, rispondono invece a logiche estremamente differenti.

Si sofferma quindi sul comma 5 di tale articolo osservando in particolare per quanto riguarda la lettera c) – al di là delle considerazioni senz'altro condivisibili sulla necessità di meglio definire le caratteristiche della retribuzione spettante ai tirocinanti se non si vogliono scoraggiare i professionisti dall'aprire i propri studi ai giovani praticanti – che sarebbe opportuno, in considerazione delle particolari caratteristiche della professione forense, di estendere a questa l'esenzione dalle disposizioni della lettera previste per le professioni sanitarie.

L'oratore si sofferma poi sulla questione dell'articolo 13, comma 2, lettera a), manifestando il proprio disagio per una norma al contempo discriminatoria, demagogica e suscettibile di indurre numerosi parlamentari nella tentazione di ricorrere a scappatoie di vario genere: se si ritiene necessario che il Parlamento dia un segnale di austerità, la via migliore è quella di intervenire sull'indennità parlamentare con una norma uguale per tutti.

Il senatore LONGO (*PdL*) si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, comma 5, rilevando la cattiva formulazione del comma 2-*sexies* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 da esso proposto: infatti, oltre a quanto già rilevato dal senatore Mugnai circa l'improprio riferimento alla contestazione e non all'accertamento dell'illecito, e dalla senatrice Della Monica, circa l'incomprensibilità della disposizione che vuole che le mancate fatturazioni rilevate si riferiscano a giorni diversi, va anche osservato che il riferimento alla mera mancata fatturazione lascia fuori le fatturazioni non veritiere, e che non è chiaro quale autorità debba irrogare la sanzione amministrativa che viene istituita.

Anche il comma 2-*septies* dello stesso articolo 12, sempre introdotto dall'articolo 2, comma 5, si presta a rilievi molto gravi, in quanto prevede, nel caso di violazioni commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale un'estensione agli associati della sanzione accessoria così automatica da determinare una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva.

Per quanto riguarda la lettera c) del comma 5 dell'articolo 3, egli ritiene che, in considerazione dei problemi suscitati da questa disposizione che ha già individuato il senatore Centaro, sarebbe opportuno sopprimerla *sic et simpliciter*; in ogni caso, qualora si ritenga di doverla mantenere in

vita, sarebbe necessario limitare la possibilità di svolgere il tirocinio già durante il corso di laurea ai soli studenti dell'ultimo anno; così come è congegnata, infatti, la disposizione può rappresentare un facile strumento di evasione fiscale, dal momento che qualunque professionista può, ad esempio, «assumere» il figlio come praticante sin dal primo anno del corso di laurea, in modo da utilizzare lo stipendio che è obbligato a corrispondergli per abbassare l'imponibile IRPEF.

Infine il senatore si sofferma sull'articolo 12 osservando che anche questa norma, come il comma 5 dell'articolo 2, appare scritta in pessimo italiano, un difetto questo ormai comune a gran parte della produzione normativa anche di origine governativa – a tale proposito egli ritiene che, accanto alla responsabilità politica del Ministro proponente sarebbe necessario adottare strumenti che consentano di far valere anche la responsabilità tecnica del funzionario redigente – e ritiene che gli articoli 603-*bis* e 603-*ter* del codice penale di cui si propone l'introduzione debbano essere totalmente riscritti.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) si esprime in senso fortemente critico sul decreto-legge in esame, l'iniquità delle cui misure sembra essere confermata anche dagli evidenti contrasti interni ai partiti di maggioranza.

Con riguardo alla formulazione dell'articolo 602-*bis* concorda con i rilievi formulati dal senatore Centaro.

Per quanto concerne l'obbligo di remunerazione dei tirocinanti ritiene che tale norma risponda a criteri di giustizia sociale tenuto conto del fatto che lo svolgimento di un'attività quotidiana rischierebbe di consentire solo ad alcuni soggetti la possibilità di accedere alle professioni.

Replicando ai rilievi critici del senatore Benedetti Valentini osserva come il vicepresidente Vietti con le sue parole abbia unicamente inteso ribadire l'esigenza di una riforma delle circoscrizioni giudiziarie, senza voler sollecitare il conferimento di deleghe al Governo in tale sede. Si domanda poi per quale ragione analoghe perplessità non siano state palesate con riguardo alla soppressione di prefetture.

Dopo aver svolto ampie considerazioni sull'esigenza di intervenire per riformare il processo civile, condivide le argomentazioni formulate dal senatore Valentino in merito alla norma sulle indennità parlamentari.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva come si stato per primo l'attuale Governo a riconoscere lo stretto collegamento fra competitività economica ed efficienza della giustizia civile. Tale circostanza è confermata dal fatto che fra i primi provvedimenti dell'esecutivo vi sia stata proprio la legge n. 69 del 2009 di riforma del processo civile. Sulla base della delega in essa contenuta poi il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare un decreto legislativo di semplificazione dei riti. Gli effetti positivi di tale riforma sono stati peraltro confermati dalla riduzione del 4% del contenzioso civile.

Il senatore MARITATI (*PD*) si rammarica del tenore complessivo del dibattito svoltosi sul decreto-legge, il quale si è sostanziato nella mera difesa di singoli interessi di categoria. I colleghi della maggioranza, la sua assenza nella prosecuzione della discussione generale, non sembrano essere pienamente consapevoli dell'importanza che una giustizia civile efficiente rivesta per la ripresa delle attività produttive.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si sofferma dapprima sull'articolo 12 del decreto legge, sottolineando come la formulazione del delitto ivi contenuta non sembra consentire la persecuzione della condotta di intermediazione illecita. A suo parere sarebbe preferibile che la norma fosse riformulata nel senso di considerare l'intermediazione e il reclutamento quali momenti dell'organizzazione del lavoro oggetto di sfruttamento.

Svolge poi considerazioni fortemente critiche sull'articolo 13, del quale denuncia il carattere demagogico. Nel merito peraltro non si comprende per quale ragione a fronte di un reddito da lavoro superiore al 15 per cento della indennità si determini un abbattimento pari alla metà della indennità stessa. A ciò si aggiunga che il reddito tenuto in considerazione sia quello percepito dal parlamentare nell'anno 2010. L'articolo 13 rappresenta il tentativo del Governo di placare il malessere del Paese per tutte le mancate, ma attese, riforme, con una norma dal sapore populistico.

Per quanto concerne circa la diminuzione del contenzioso civile, affermata dal rappresentante del Governo osserva come essa - oltre a essere pari al meno 0,4 per cento e non già a meno 4 per cento - sia da attribuirsi all'aumento del contributo unificato che ha determinato la netta riduzione delle opposizioni a sanzioni amministrative.

Si sofferma quindi sulla questione afferente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie concordando con coloro che ritengono che la manovra non possa rappresentare l'adeguata sede in cui porre mano a tale importante riforma.

Il senatore CASSON(*PD*), nell'esprimere un giudizio fortemente critico sul decreto-legge, lamenta la carenza di adeguate misure in tema di giustizia. Nessuno dei numerosi interventi necessari per il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile, quali la realizzazione dell'ufficio del processo o l'informatizzazione dei giudizi, è contenuto nella manovra. Gli effetti positivi conseguiti dalla legge n. 69 del 2009 peraltro sono da attribuirsi in realtà a cause estranee alla riforma legislativa.

Nella manovra poi nessuna misura è prevista in materia di sistema carcerario.

Svolge poi ampie considerazioni sull'articolo 8, norma che aggirando l'accordo raggiunto fra le parti sociali pochi mesi fa, interviene inopinatamente sulla contrattazione collettiva e sui rapporti fra lavoratori e datori di lavoro. Ulteriori perplessità desta tale norma laddove letta in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto stesso.

Con riguardo all'articolo 12, poi ritiene che il reato ivi previsto dovrebbe essere perseguito non solo nei casi in cui la condotta vietata sia posta in essere in forma organizzata.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) si sofferma dapprima criticamente sul comma 5 dell'articolo 2, sottolineando come tale norma si priva di ogni deterrenza contro l'evasione fiscale. Così come formulata peraltro la disposizione non chiarisce quale sia l'autorità amministrativa competente a determinare e comminare la sospensione dall'albo.

Per quanto concerne il tema della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, osserva come, in generale, un intervento su tale questione sia da anni avvertito come assolutamente necessario.

In merito al funzionamento della giustizia civile, ritiene che si debba intervenire sull'esito delle controversie

Infine si sofferma sulla questione carceraria, e dell'impatto che su essa ha avuto l'introduzione del reato di ingresso illecito nel territorio dello Stato, lamentando l'assenza di interventi in materia.

Il relatore presidente BERSELLI (PdL) dichiara chiusa la discussione generale e propone di sospendere la seduta al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel dibattito.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 14,50 è ripresa alle ore 16,30.

Il relatore BERSELLI (PdL) dà lettura di una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra una proposta di parere contrario, sottoscritta anche dai senatori Li Gotti e Serra.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) chiede al Presidente che la proposta di parere sia integrata nel senso di inserire fra le premesse un monito all'Esecutivo a non inserire nel testo della manovra norme in materia di riforma delle circoscrizioni giudiziarie. In ogni caso chiede al Presidente che qualora siano presentati emendamenti volti ad inserire la riforma delle circoscrizioni giudiziarie nel testo del decreto-legge su di essi la Commissione possa comunque esprimersi.

Il senatore CASSON (PD) chiede al sottosegretario di chiarire se sia intendimento del Governo inserire nella manovra tali disposizioni, circostanza questa di cui si è discusso sulla stampa quotidiana.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che la questione è oggetto di discussione ma al momento non è in grado di fornire ulteriori precisazioni sui tempi e modi di tale riforma.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) ritiene di non poter accogliere la richiesta del senatore Benedetti Valentini in quanto la manovra all'esame del Senato della Repubblica non presenta a tutt'oggi norme in tal senso. In merito alla richiesta di parere su emendamenti, osserva come il Regolamento non preveda il parere obbligatorio della Commissione giustizia sugli emendamenti, ad eccezione che per le proposte che incidono su sanzioni penali o amministrative.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) nel preannunciare che voterà a favore della proposta di parere del relatore precisa come il suo voto sia unicamente da ricondursi ad una scelta di mera disciplina di gruppo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La proposta del relatore Berselli è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata. È preclusa la proposta di parere contrario formulata dai senatori dell'opposizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2887

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il provvedimento in titolo, nell'esprimere una generale perplessità sull'opportunità di introdurre in un decreto-legge diretto alla stabilizzazione finanziaria norme sulla disciplina degli ordinamenti professionali, e nell'osservare che sarebbe opportuno in ogni caso trattare queste ultime in un articolo separato rispetto a quelle riferite alla libera concorrenza nelle attività imprenditoriali ed economiche, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

per quanto riguarda l'articolo 2, comma 5, si fa presente, quanto al proposto comma 2-*sexies* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che le parole «qualora siano state contestate» siano sostituite con le altre «qualora siano state accertate in via definitiva», che dopo le parole «dei corrispettivi» siano inserite le altre «effettivamente percepiti», che le parole «compiute in giorni diversi» siano soppresse e che sia specificato quale autorità sia legittimata a infliggere la sanzione accessoria; per quanto riguarda il proposto comma 2-*septies* del predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che esso sia riformulato in maniera da evitare l'introduzione di ipotesi di responsabilità oggettiva;

per quanto riguarda l'articolo 3, alla lettera c) sia chiarito che il compenso corrisposto al tirocinante debba avere come contenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche quello di un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni tenendo conto dell'utilizzo da parte del praticante dei servizi e delle strutture dello studio, che sia altresì chiarito che lo svolgimento del tirocinio in concomitanza del corso di studio può avvenire solo nell'ultimo anno del corso di laurea di primo livello ovvero della laurea magistrale o specialistica, a seconda del titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione e, infine, che l'esclusione dall'applicazione delle suddette norme prevista per le professioni sanitarie sia estesa anche a quelle forensi;

alla lettera d) al primo periodo venga precisato che il compenso spettante al professionista è pattuito prendendo come riferimento le tariffe professionali, ma facendo salvi i minimi tariffari, e che il periodo successivo sia soppresso;

per quanto riguarda l'articolo 12, che, in considerazione della contorta formulazione degli articoli 603-*bis* e 603-*ter* del codice penale da esso introdotti, questi siano complessivamente riscritti, in modo, in parti-

colare, da garantire l'effettiva punibilità dell'attività di intermediazione illecita.

La Commissione, con riferimento in particolare alla sua competenza in materia di ordinamento nelle attività professionali non può che consentire con le valutazioni della Commissione affari costituzionali in ordine all'articolo 13, numero 2, lettera a), circa l'ingiustificata e potenzialmente incostituzionale penalizzazione di quanti, svolgenti attività autonoma in forma artigianale, imprenditoriale e intellettuale, intendano partecipare in condizioni di uguaglianza all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ribadito che, viceversa, il principio cardine che si intende introdurre con l'articolo 13 consiste nel parametrare rigorosamente l'ammontare dell'indennità all'effettiva partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori del Parlamento, si rileva come la norma in questione non appaia in alcun modo conferente a concorrere alla manovra di stabilizzazione finanziaria, ma al contrario, rischi di produrre effetti negativi sia in termini di riduzione del gettito fiscale, sia in termini di riduzione della ricchezza ridistribuita a favore di terzi collaboratori e fornitori, avendo un potenziale fortissimo effetto depressivo sulle realtà artigianali, imprenditoriali e professionali interessati dalla norma medesima.

Trattasi, inoltre, di norma giuridicamente viziata sotto il profilo della violazione del principio di retroattività, estendendosi l'efficacia delle sue disposizioni a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIU-
RAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LI GOTTI,
MARITATI, PERDUCA, SERRA SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 2887**

La Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo;

premessi che,

il decreto-legge in conversione rappresenta l'ultimo provvedimento del Governo in materia di stabilizzazione finanziaria, reso necessario dalle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese, che il Governo non ha saputo affrontare nonostante i richiami e le sollecitazioni più volte avanzate dalla Commissione europea e dai Consigli europei dei Ministri;

anche con l'attuale manovra, le scelte adottate dal Governo, nel complesso, pur considerando necessario il raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio – confermato negli atti predisposti in sede comunitaria e nella lettera riservata della BCE al Governo, più volte citata e di cui il Parlamento non ha potuto prendere visione – sono ampiamente inadeguate, non rispondono alle reali esigenze del Paese e alle specifiche indicazioni e raccomandazioni espresse dall'UE in tema di stabilità e sviluppo, prefigurano un andamento recessivo per la nostra economia e soprattutto sono del tutto inique sul piano sociale;

la manovra correttiva in esame, di importo pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2011, a 18.335,4 milioni di euro per l'anno 2012, a 25.460 milioni di euro per il 2013 e a 7.433 milioni di euro per l'anno 2014, integra e corregge le disposizioni del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, a sua volta di importo pari a 2.108,3 milioni di euro per l'anno 2011, di 5.577,5 milioni di euro per l'anno 2012, di 24.405,7 milioni di euro per l'anno 2013 e di 47.972,6 milioni di euro per l'anno 2014;

nel complesso, l'impatto delle due manovre correttive è pari a 2.139,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 23.932,9 milioni di euro per l'anno 2012, a 49.865,7 milioni di euro per l'anno 2013 e a 55.405,6 milioni di euro per l'anno 2014;

per una corretta valutazione economica e politica, dunque, il decreto del Governo va collocato nella scia delle manovre precedenti, in particolare della manovra di metà luglio scorso e della manovra dell'autunno

2010, e solo in questa maniera è possibile cogliere la portata insostenibile degli interventi prospettati;

la manovra correttiva di luglio e quella in esame si basano, contrariamente a quanto più volte annunciato dal Governo, su nuove entrate, la maggior parte delle quali rivenienti dalla iniqua misura del fissato bollato sui depositi, che colpisce pesantemente il piccolo risparmio, dal contributo di solidarietà, dalla Robin Hood Tax e dal nuovo incremento delle accise su benzina e giochi, e dalla delega sulla riforma del fisco e dell'assistenza, ovvero con tagli di corrispondente importo sulle detrazioni, deduzioni e sulle misure di protezione sociale, che si aggiunge ai tagli già pesantissimi a Comuni e Regioni, e per la sanità;

perdura in questa manovra l'assenza di una visione e strategia per la crescita, con pregiudizio della credibilità dell'insieme delle azioni preventive, proprio a causa di questo evidente limite e debolezza dell'impianto, basato fondamentalmente su maggiori entrate, tagli e nessuna riforma strutturale;

considerato che:

i tagli prospettati nella manovra, che si aggiungono a quelli operati con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, colpiranno indiscriminatamente tutti i Ministeri. Particolarmente gravi appaiono quelli relativi al Ministero della Giustizia, perché operanti su una spesa complessiva già fortemente ridotta dalla manovra economica del dicembre 2010. Le riduzioni sono significative, e suscettibili di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia, rischiando di provocarne addirittura la paralisi;

il buon funzionamento del sistema giudiziario, oltre ad essere la risposta primaria alla domanda di giustizia dei cittadini, costituisce indispensabile condizione di promozione e garanzia del funzionamento del sistema economico e sociale nel suo complesso. La scarsa efficienza della giustizia civile impedisce lo sviluppo dei mercati finanziari, distorce il mercato del credito e dei prodotti, inibisce la nascita di imprese o ne compromette la crescita, rende poco attrattivi gli investimenti esteri. Più in generale l'inefficienza della giustizia civile, indebolendo la minaccia dell'applicazione di sanzioni tempestive, costituisce un incentivo a porre in essere comportamenti opportunistici da parte dei debitori, e finisce per influenzare la qualità del credito in termini di rigidità nei prodotti bancari, aumento dei costi di intermediazione, minore redditività degli intermediari finanziari, richiesta di maggiori garanzie ai debitori;

le forti riduzioni di spesa previste al Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

rilevato che:

il decreto-legge in esame, nonostante esso rappresentasse una utile occasione, così come appare altresì dai richiami della Banca d'Italia sulla necessità di una giustizia efficiente, non prevede misure specifiche per l'amministrazione della giustizia. Manca una proposta, seppure parziale, che faccia intravedere ai cittadini così come al personale del comparto giustizia che il Governo ha un concreto indirizzo politico per il miglioramento della sicurezza pubblica e per la risoluzione delle gravi inefficienze che ancora caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

a compensazione dei drastici tagli subiti dal comparto giustizia negli ultimi tre anni si sarebbe dovuto procedere, come promesso dal Governo in più sedi, all'incremento e alla finalizzazione delle risorse che confluiscono nel Fondo Unico Giustizia (FUG) per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari. Al contrario, non solo mancano tali previsioni, ma le «fantomatiche» risorse del FUG non sono ancora a disposizione;

non sono presenti interventi volti a colmare le carenze strutturali e di risorse umane del settore, anche considerando che gli organici del personale giustizia sono stati drammaticamente ridotti nel corso dell'ultimo periodo. A compensare tale grave condizione non è sufficiente l'esclusione del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, del Corpo di polizia penitenziaria e dei magistrati, dalla previsione contenuta all'articolo 1, commi 3 e 4, di una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché di riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. Sarebbe necessario invece prevedere tra l'altro un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, anche attivando un sistema di mobilità;

nonostante i ripetuti richiami, effettuati dalla stessa maggioranza, sulla necessità di una complessiva riorganizzazione degli uffici e della ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie, che è stata più volte sollecitata anche da parte del Capo dello Stato, dal CSM, dalla magistratura e dall'avvocatura e dal personale dell'amministrazione giudiziaria, nel decreto-legge non sono presenti interventi per garantire una maggiore efficienza della Giustizia, a cominciare dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dall'istituzione dell'ufficio per il processo (unità operativa in grado di svolgere tutti i compiti, e di fornire quindi un valido supporto all'attività giurisdizionale per moltiplicare qualità e produttività) e dalla semplificazione ed unificazione dei riti nella giustizia civile;

sarebbe necessario, altresì, prevedere un Piano straordinario triennale di programmazione del lavoro giudiziario per la gestione del contenzioso civile e andrebbe configurata una *road map*, che partendo dall'estensione a tutta Italia del decreto ingiuntivo telematico e dalla diffusione delle notifiche telematiche in tutti gli uffici, arrivi nel giro di tre - quattro anni all'obbligatorietà del passaggio al processo telematico.;

il Governo, infine, non propone una politica vera contro l'evasione fiscale, che costa all'Italia ogni anno circa 300 miliardi di euro di imponibile sottratte all'erario: di queste, l'evasione di imposte dirette è 115 miliardi di euro, l'economia sommersa sottrae 105 miliardi, la criminalità organizzata 40 miliardi e 25 miliardi chi ha il secondo e terzo lavoro. A questo si aggiunge il costo della corruzione: altri 70 miliardi (dati della Corte dei Conti). Sommando tutte le voci si giunge ad oltre 350 miliardi di euro, sottratti ogni anno dalle casse dello Stato, che attinge quasi unicamente dai dipendenti a reddito fisso e dai pensionati (gli unici rimasti a pagare veramente le tasse in Italia);

sarebbero al riguardo necessarie misure quali la tracciabilità, a fini anti-riciclaggio, dei pagamenti superiori a 1.000 euro e, a fini anti-evasione, dei pagamenti superiori a 300 euro, e la parziale o totale deducibilità delle spese per la manutenzione della casa di abitazione. Tutte disposizioni che rappresentano – oltre che ovvie e basilari misure di giustizia – anche l'occasione di ottenere da parte degli evasori risorse da destinare alle categorie che dalle manovre del Governo sono state più volte fortemente colpite. Sono inoltre assenti, nonostante la loro drammatica attualità, norme contro il falso in bilancio e l'autoriciclaggio. Occorre invece modificare la proposta del tutto insufficiente del Governo in materia di caporalato, prevedendo sanzioni adeguate anche per chi opera in forma non organizzata, escludendo la pena detentiva per il datore di lavoro domestico non organizzato in forma d'impresa e prevedere l'estensione della concessione delle misure di protezione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche ai lavoratori stranieri sfruttati. Peraltro, le disposizioni dell'articolo 12 sul caporalato rischiano di essere limitate nella loro efficacia dall'effetto combinato delle previsioni dell'articolo 8, in cui vengono deregolate proprio le materie che costituiscono, per previsione del decreto stesso, indice di sfruttamento;

non sono infine presenti una serie di misure che sarebbero utili al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo finalizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla tutela della concorrenza, quali:

– il divieto di accordo bonario e il divieto di arbitrato per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere servizi e forniture;

– l'esclusione dei grandi eventi e degli eventi prevedibili dall'applicazione delle ordinanze di protezione civile, nonché il ripristino del controllo della Corte dei Conti sulle medesime ordinanze;

– il divieto di assumere incarichi di arbitrato ed altri incarichi extra-istituzionali per i magistrati ordinari (già peraltro esclusi per legge dagli arbitrati), amministrativi, contabili e militari, nonché avvocati e procuratori dello Stato;

– il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari di percepire compensi qualora assumano incarichi extra-istituzionali. I compensi dovuti devono essere versati al bilancio dell'amministra-

zione della giustizia al fine di finanziare il piano straordinario di copertura degli organici del personale amministrativo;

– il divieto per i dirigenti pubblici di ricoprire altri incarichi di natura gestionale o funzione di revisione, di controllo e consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, con limiti per l'incremento della retribuzione;

– la soppressione delle norme introdotte nel decreto-legge 98 del 2011 sulla partecipazione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dei procuratori e avvocati dello Stato (anche in servizio) alle commissioni tributarie e sull'esclusione dell'apporto di liberi professionisti qualificati;

– la soppressione delle norme introdotte nel decreto-legge 98 del 2011 sull'innalzamento delle soglie relative alle procedure di evidenza pubblica in materia di appalti;

per tutti questi motivi,

esprime parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 agosto 2011

Plenaria**568^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, avverte che la discussione generale sul provvedimento in titolo si concluderà nella seduta pomeridiana di martedì prossimo, con l'intervento del senatore Legnini, ultimo iscritto a parlare, a cui faranno seguito gli interventi di replica del Relatore e del Governo.

Comunica poi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato una lettera al Presidente del Senato, in cui, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'evidenziare la stretta connessione funzionale del disegno di legge in esame con la manovra finanziaria per l'anno 2012, chiede di valutare l'opportunità di estendere al decreto-legge n. 138 del 2011 il medesimo regime speciale di emendabilità, già applicato in precedenti di analoga natura, come nel caso del decreto n. 98 del 2011, di cui il provvedimento in esame rappresenta un correttivo, e considerare pertanto il disegno di legge n. 2887 come correlato alla futura manovra di finanza pubblica. Fa quindi presente di essere favorevole ad accogliere l'indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze e considerare pertanto il provvedimento in esame correlato, con la conseguenza che gli emendamenti privi di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Co-

stituzione, saranno considerati inammissibili anche ai fini della ripresentazione in Assemblea. Medesimo regime sarà quindi riservato ai nuovi emendamenti che saranno presentati all'Assemblea.

In assenza di osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 25 agosto 2011

Plenaria

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 138/11: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

S. 2887 Governo

Parere alla 5ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*) *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, si sofferma diffusamente sulle disposizioni che afferiscono agli ambiti di competenza della Commissione. Segnala che l'articolo 1, recante disposizioni per la riduzione della spesa pubblica, ai commi 8 e 9 apporta modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno introducendo nuovi criteri di «virtuosità» con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli del patto per gli enti virtuosi e anticipando la decorrenza di alcune misure; il comma 10 anticipa all'anno 2012 la possibilità per le regioni di apportare modifiche all'aliquota di base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); il comma 11 prevede la cessazione della sospensione del potere posto in capo ai comuni di estendere ovvero di aumentare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); il comma 13 introduce misure premiali per l'utilizzo del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità; il comma 29 prevede che, qualora sussistano motivate, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.

1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse. Rileva che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche; il comma 1 precisa che Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato. Sottolinea che l'articolo 4 reca in rubrica l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum e alla normativa dell'Unione europea: i commi da 1 a 4 e 8, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, disegnano un procedimento attraverso il quale gli enti distinguono quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva; il comma 13 reca una disposizione in deroga per i casi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui; i commi da 19 a 26 disegnano una serie di divieti ed incompatibilità che riguardano le posizioni di amministratore, dirigente e responsabile degli uffici o dei servizi sia dell'ente locale, che degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante; il comma 34 esclude dall'applicazione del presente capo il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie comunali. Fa notare che l'articolo 6, al comma 4, estende a tutti i comuni la possibilità che gli esercizi commerciali restino aperti senza vincoli di orario o di chiusura giornaliera, domenicale o festiva. Evidenzia che gli articoli 10 e 11 recano norme in materia, rispettivamente, di fondi interprofessionali per la formazione continua e di tirocini formativi e di orientamento. Rileva che l'articolo 14, al comma 1, pone la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché delle relative indennità, quali elementi necessari per il conseguimento delle misure premiali relative alla nuova configurazione del patto di stabilità; il comma 2 riguarda le autonomie a statuto speciale e prevede che l'adeguamento ai predetti parametri costituisca condizione per l'intervento perequativo e solidale dello Stato. Osserva che l'articolo 15 sopprime le Province diverse da quelle con popolazione superiore a 300.000 abitanti o con superficie complessiva superiore a 3.000 chilometri quadrati; precisa che si fa riferimento all'iniziativa dei Comuni del territorio per la riagggregazione ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale; il comma 4 pone un divieto di istituzione di Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. Fa notare altresì che è ridotto della metà il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali. Sottolinea che l'articolo 16 introduce una nuova figura associativa, l'unione municipale, obbligatoria per i comuni minori e dispone una serie di misure tese al contenimento ed al rigore della spesa delle istituzioni comunali; i commi da 1 a 8 istituiscono e disciplinano l'Unione municipale come figura organizzativa dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti. Rileva che in tali comuni il

Sindaco resta il solo organo di governo; il comma 9 riduce il numero dei consiglieri comunali e degli assessori, in relazione alle fasce di popolazione; il comma 10 novella la vigente disciplina dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni innalzando la soglia demografica minima della forma associativa; il comma 13 opera in tema di liquidazione o cessione delle quote di partecipazione delle società da parte degli enti locali, anticipando al 31 dicembre 2012 l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le società già costituite o di cedere le partecipazioni; il comma 14 affida al Prefetto il compito di accertare che gli enti territoriali interessati abbiano attuato talune misure, già previste e finalizzate alla riduzione della spesa pubblica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) valuta negativamente il contenuto del decreto-legge, che reputa del tutto insufficiente ed inidoneo a fronteggiare la grave crisi economica in corso. Sostiene che il Governo sta manifestando evidenti incertezze in ordine alle soluzioni prospettate per superare la difficile contingenza. Ravvisa l'esigenza di rilanciare il senso alto della politica ed il valore della partecipazione e contrastare l'ondata di antipolitica che sembra dilagare nel Paese. Ritiene necessario proporre uno stralcio delle materie che afferiscono all'ambito di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. Nel preannunciare il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore, avanza richiesta di lasciare agli atti la sua relazione scritta (*vedi allegato 2*).

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (*PD*) sostiene che in tale fase di estrema complessità della crisi economica occorre prestare particolare attenzione alle scelte di politica economica al fine di non commettere errori ed evitare di stravolgere l'assetto istituzionale per venire incontro ad esigenze, pur rilevanti, di bilancio. Esprime una valutazione critica sull'articolo 15, sostenendo che si rischia di alterare l'architettura istituzionale dello Stato, che va invece salvaguardata, per compensare profili di inefficienza e di sperpero delle risorse pubbliche che sono certamente da contrastare. Ritiene che il decreto-legge nasca anche sulla spinta emotiva dell'opinione pubblica ed in tal modo si rischia di offuscare il senso delle istituzioni e di assecondare iniziative non condivisibili quali quelle che prevedono l'istituzione di una unione di comuni che di fatto comporta la soppressione di un fondamentale istituto di democrazia quale il Consiglio comunale e la creazione di un sindaco-potestà, con esiguo risparmio di risorse pubbliche. Deplora, per gli stessi motivi, le norme volte alla riduzione del numero degli assessori; fa notare che a tal proposito sarebbe sufficiente potenziare le forme di collaborazione tra diversi livelli di governo del territorio. Nel ritenere indispensabile il principio di lealtà che deve sempre sussistere nella interlocuzione dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, esorta la Commissione a non condividere previsioni che di

fatto ledono le prescrizioni del Titolo V della Costituzione in ordine al riparto di competenze delle autonomie territoriali.

Il deputato Mariangela BASTICO (*PD*) avanza forti rilievi critici sul provvedimento, che scarica sul sistema delle autonomie locali la manovra economica del Governo. Ritene che il decreto-legge prefiguri la fine del federalismo fiscale. Segnala che anche i dati sulla dimensione economica dell'intervento normativo evidenziano l'assoluta insostenibilità della manovra. Sostiene che le decurtazioni di trasferimenti agli enti locali, connesse allo sblocco delle aliquote dei tributi locali, determini di fatto una vera e propria distorsione dei principi del federalismo fiscale in quanto l'autonomia fiscale delle amministrazioni locali non potrebbe attuarsi in assenza di una preventiva individuazione dei costi standard. Aggiunge che l'eventuale ulteriore prelievo fiscale degli enti locali potrebbe non risultare spendibile a causa dei vincoli del patto di stabilità interno. Lamenta che il provvedimento non contempla alcuna misura atta a fronteggiare l'evasione fiscale e non prevede interventi sui grandi patrimoni; risultano peraltro assenti le politiche di sviluppo in una fase in cui la disoccupazione giovanile raggiunge livelli estremi. Fa notare che le politiche regionali e delle autonomie locali sono fondamentali per l'innovazione, lo sviluppo, la ricerca e non vanno mortificate con disposizioni dal carattere vessatorio e che tendono a svuotare le casse delle amministrazioni locali. Ritene che diverse strutture burocratiche siano eccessivamente onerose e quindi sarebbe necessario accorpare enti pubblici che gestiscono analoghi servizi. Si dichiara contraria sull'articolo 16, che sopprime i piccoli comuni. Ritene preferibile una gestione associata obbligatoria sopra i 5 mila abitanti con la presenza di un eventuale organo sostitutivo che emani sanzioni nei casi di inadempienze. In merito all'articolo 15, esprime dubbi di costituzionalità sulla soppressione delle province ivi indicate. Ritene necessario che si provveda ad una complessiva riforma che porti all'istituzione di un ente che possa gestire le funzioni di area vasta, in particolare una struttura rappresentativa dei comuni interessati. Ravvisa l'esigenza che sia rivisto l'assetto degli uffici periferici dello Stato; ritiene che le prefetture possano aggregare tutti gli uffici periferici statali, migliorando l'organizzazione e riducendo i costi. Reputa altresì opportuna una semplificazione e razionalizzazione, anche nel senso della trasparenza, sul capitolo acquisti e gare di appalto.

Il deputato Guido MELIS (*PD*) sostiene che il decreto-legge ripropone un difetto di valutazione nell'affrontare la disciplina degli enti locali in quanto si tratta di realtà territoriali articolate e composite, con funzioni diverse. Occorre tener presente, fa notare, la rete istituzionale, entro la quale soltanto può affermarsi una corretta riforma di sistema. Sottolinea che se la logica che ispira l'intervento del Governo è la ricerca di un risparmio di spesa, pur necessario in tale critica contingenza economica, i risultati non possono che essere disastrosi; sarebbe opportuno individuare ulteriori parametri al fine di non stravolgere l'ordinamento locale, consi-

derato che i piccoli comuni assumono un rilievo fondamentale in talune aree del territorio. Si dichiara pertanto contrario a riforme generali e astratte, dettate dalla sola necessità di fare cassa, e ritiene più utili per il paese iniziative che considerino l'articolata realtà del territorio italiano. Aggiunge che nelle regioni a statuto speciale vi sono riserve che il decreto-legge non può comprimere in quanto rimesse alla disciplina degli statuti speciali. Fa notare che il sistema delle autonomie esige un più ampio e articolato confronto tra i diversi sistemi del territorio.

Il deputato Mauro PILI (*PdL*), nel condividere le osservazioni formulate dal deputato Pepe ritiene fondamentale salvaguardare il ruolo delle istituzioni locali ed in particolare ravvisa l'esigenza che siano accorpate le competenze di tutti gli organismi di secondo livello e le società pubbliche o partecipate che operano nel territorio in relazione a materie affini. Sottolinea che la Commissione dovrebbe vigilare sui profili che attengono alle autonomie senza tuttavia alimentare i fantasmi dell'antipolitica che in tale fase si aggirano nell'opinione pubblica. Fa notare che i piccoli comuni rappresentano un presidio di democrazia nel territorio e vanno salvaguardati; sostiene che non è affatto opportuno modificare l'assetto istituzionale del paese per una pur importante ed urgente contingenza economica. Evidenzia che c'è necessità di riforme organizzative anche in relazione all'ordinamento costituzionale. Osserva che il decreto-legge contempla talune previsioni di dubbia costituzionalità che espongono la manovra al rischio di non trovare la copertura finanziaria in caso di ricorsi da parte di regioni che ritengano lesa la propria autonomia. Segnala che le Regioni a statuto speciale debbono essere salvaguardate in quanto contribuiscono decisamente agli equilibri finanziari del Paese. Si dichiara fortemente contrario alle previsioni del testo che, per le Regioni a statuto speciale, subordinano la partecipazione al fondo di perequazione a specifici adeguamenti normativi. Ravvisa l'esigenza che sia ridefinito il riparto delle spese tra regioni ordinarie e speciali. Prospetta al relatore talune ipotesi di integrazione della proposta di parere tese ad affermare il rispetto delle prerogative istituzionali e statutarie delle Regioni a statuto speciale.

Il senatore Claudio MOLINARI (*PD*) esprime rilievi critici sulle previsioni dell'articolo 14 comma 2, che reputa un vero e proprio ricatto istituzionale. Si associa sul punto alle osservazioni espresse dal deputato Pili. Sostiene che in una fase particolarmente critica e di emergenza economica quale quella in essere sia necessario accelerare la riforma dell'ordinamento degli enti locali attraverso intese tra lo Stato e le Regioni e le autonomie locali anche al fine di fronteggiare l'ondata di antipolitica che rischia di alimentare inopinati stravolgimenti dell'assetto delle istituzioni. Considera opportuno che la Commissione per le questioni regionali possa rappresentare la sede ove esprimere l'esigenza di una forte svolta nella riforma complessiva dell'ordinamento delle autonomie locali. Lamenta che nel decreto-legge non siano presenti espliciti riferimenti al valore della equità, che ritiene principio fondamentale nell'attuazione di politiche eco-

nomiche in una fase di profonda crisi quale quella attuale. In ordine alle aziende di servizi pubblici a valenza economica richiama il vincolo posto dal recente referendum e sottolinea che il tema delle liberalizzazioni deve trovare una riflessione comune. Si dichiara contrario, al riguardo, a soluzioni di basso profilo che comportino la svendita di quote di società partecipate.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) ritiene necessario che la Commissione si esprima con particolare attenzione rispetto ai profili di competenza, considerato che il giudizio complessivo sulla manovra è decisamente negativo. Rammenta che il decreto-legge sarà probabilmente modificato per l'assoluta inconsistenza e inadeguatezza delle disposizioni recate, come rileva ampia parte della maggioranza di Governo. Paventa il rischio che il provvedimento stravolga i principi del federalismo fiscale. Evidenzia che l'impostazione di base dell'articolato consiste in una risposta errata alla questione dei costi della politica e non prospetta alcuna equilibrata soluzione in tema di riassetto istituzionale dell'ordinamento locale. Sostiene che il Governo intende cavalcare l'indignazione antipolitica senza tuttavia fornire adeguate risposte. Occorre allora recuperare una visione riformatrice, un disegno organico. Osserva che le modifiche sul tema delle autonomie locali andrebbero più correttamente inserite in un disegno di più ampio respiro, se non in una riforma costituzionale. Evidenzia che il testo in esame contraddice il codice delle autonomie e crea delle pericolose distorsioni di sistema in relazione al federalismo fiscale.

Il deputato Lino DUILIO (*PD*), nel concordare con le osservazioni del deputato Pizzetti, sottolinea che con il decreto-legge in esame può ben dirsi che l'economia ha vinto sul diritto. Fa notare che la proposta di razionalizzazione dell'assetto istituzionale appare tutta di tipo economico contabile, sembra che sia tutto sacrificato sull'altare dell'equilibrio macrofinanziario in quanto si adottano misure perniciose che vanificano storie e tradizioni locali. Rammenta che esistono vincoli di spesa che riducono i margini di manovra del Governo; tuttavia ritiene miope incentrare l'intervento su una compressione dei margini di autonomia degli enti locali. Ritiene che non vi sia alcuna esigenza di accorpamento dei comuni al di sotto dei mille abitanti. La razionalizzazione e semplificazione dell'assetto istituzionale, evidenzia, andrebbe perseguita in ben altre direzioni. Richiama quindi quanto osservato dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida, secondo cui sarebbe più opportuno, anziché sopprimere determinati enti per il conseguimento dei risultati di ordine finanziario, abolire gli emolumenti e le indennità degli amministratori.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*) *relatore*, si dichiara favorevole alla soppressione degli articoli 15 e 16 e disponibile a recepire le sollecitazioni pervenute nel corso del dibattito. Avanza la richiesta di sospendere

brevemente la seduta per riformulare la proposta di parere sulla base dei contributi emersi nel corso del dibattito.

Davide CAPARINI, *presidente*, concorde la Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,30.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*) *relatore*, riformula, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), a nome del suo gruppo, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle ore 16,40.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE**DL 138/11: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (S. 2887 Governo)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

considerati gli obiettivi perseguiti dalla manovra, tesa a garantire la stabilizzazione finanziaria ed il contenimento della spesa pubblica al fine di salvaguardare la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati;

rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di modulare e mitigare gli interventi volti a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto a Regioni ed enti locali all'importo complessivo della manovra;

considerata l'opportunità di sopprimere l'articolo 15 del decreto-legge, in quanto appare lesivo delle previsioni di cui all'articolo 133 della Costituzione; la delineata cancellazione di un modesto numero di province, che riguardano una popolazione complessiva di circa quattro milioni di abitanti, produce peraltro l'inopinata cancellazione di importanti identità locali e conseguenti possibili sperequazioni e tensioni sociali, nonché sembra determinare risparmi economici tanto esigui da non venire neppure quantificati nella relazione tecnica del provvedimento; al contrario, sarebbe opportuno dare attuazione all'articolo 114 della Costituzione relativamente all'istituzione delle città metropolitane, con conseguente eliminazione dell'ambito provinciale interessato, che riguarderebbero una popolazione di circa ventiquattro milioni di abitanti; rilevato che risparmi più consistenti potrebbero essere realizzati di attraverso la revisione dell'assetto istituzionale come contemplato nel testo del Codice delle autonomie approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano ridefinite le misure che incidono sul patto di stabilità interno al fine di attenuare e ridimensionare l'entità della riduzione dei tra-

sferimenti di risorse alle autonomie locali, in quanto appaiono inidonee, sotto il profilo degli effetti compensativi, le deroghe contemplate per gli enti locali virtuosi e le misure tese a consentire l'innalzamento delle addizionali Irpef per Regioni e Comuni;

2) siano introdotte specifiche previsioni tese a delineare un diverso modello di intervento sui conti pubblici nel quale le misure di rigore, ispirate a principi di equità e connesse a riforme strutturali di sistema, si accompagnino a norme volte a favorire la crescita economica e lo sviluppo, nel quadro di un equilibrato confronto tra i diversi livelli di governo del territorio ed in piena conformità al Titolo V della Costituzione;

3) all'articolo 1, comma 8, sia prevista un'apposita norma tesa a consentire ai comuni il pagamento dei residui passivi in conto capitale per gli investimenti effettuati;

4) all'articolo 1, comma 11, in attuazione del federalismo fiscale, sia garantita ai comuni piena autonomia con riferimento a tutti i tributi comunali;

5) sia soppresso l'articolo 15;

6) all'articolo 16, sia meglio precisata la portata degli interventi previsti in ordine alla nuova forma associativa dell'unione municipale, affinché l'esigenza di fronteggiare le inefficienze derivanti dall'eccessiva frammentazione delle amministrazioni comunali possa coniugarsi con la necessità di non cancellare forme di autonomia, identità e tradizioni fortemente radicate sul territorio; in particolare, siano incentivati i processi volontari di aggregazione municipale e si potenzino le forme di semplificazione amministrativa e di gestione associata obbligatoria dei servizi e siano salvaguardati organi istituzionali di rappresentanza dei comuni, in un quadro di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, comma 13, l'opportunità di predisporre una complessiva revisione delle incompatibilità e consideri i maggiori oneri a carico degli enti locali provocati dalla menzionata norma;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tener conto, in relazione alle previsioni sulla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità di cui all'articolo 14, dell'articolato quadro costituzionale delle competenze che contraddistingue la forma di governo regionale che, in tali ambiti, prevede aree riservate allo Statuto regionale.

ALLEGATO 2

INTERVENTO DEL DEPUTATO MARIO PEPE (PD)

Presidente, Onorevoli Colleghi,

ci accingiamo ad approfondire il decreto-legge n. 138 adottato dal Governo il 13/08/2011, dopo aver già deliberato il decreto-legge n. 9 del 06/07/2011 convertito nella legge n. 111 il 15/07/2011 contenente norme sulla stabilizzazione finanziaria, consapevoli che ci troviamo in un passaggio di svolta epocale del nostro Paese contrassegnato da una crisi economico-finanziaria profonda, globale, inarrestabile, da un diffuso e penetrante disagio sociale che caratterizza le comunità più deboli del nostro paese, in particolar modo del sud, da un'incertezza di guida e di orientamento della Comunità europea, dagli effetti di uno stato di «*down grading*» che caratterizza gli USA e si diffonde in maniera comunicativa e penetrante nelle economie e nelle finanze dei paesi europei da forti dinamismi speculativi che caratterizzano le borse ed i titoli di stato che affluiscono ai mercati in uno stato di confusione ed anarchia.

Questa consapevolezza, unita ad una riflessione di carattere storico, richiede equilibrio e lungimiranza nella classe dirigente stabilità e funzionalità delle istituzioni, azione decisa ed immediata del Governo per superare la difficile fase che stiamo vivendo.

Diciamo la verità, per quanto riguarda il nostro paese l'azione del Governo risulta irretita, debole, inefficace. Come Don Ferrante ne «Promessi Sposi» dichiarò che non vi era la peste e da essa fu travolto, così il Governo Berlusconi ha negato la crisi economico-finanziaria del Paese, rischiando di porre il Governo in uno stato di pigrizia e di ignavia.

È diffusa una crisi finanziaria di inaudita violenza: la mancanza di una fase espansiva del ciclo economico, il debito pubblico che angustia e sovrasta le finanze del nostro Paese, la riduzione sempre più diffusa dell'area economica intermediata e connessa alle politiche pubbliche sono tutti fatti evidenti di una crisi irrevocabile ed irreversibile.

Non possiamo restare indifferenti ed inerti. Il Governo si è mosso ma non ha svolto pienamente le sue funzioni: la maxi manovra di 45 miliardi presentata unita alle misure di stabilizzazione della legge n. 111 del 15/07/2011 di 48 miliardi, risulta essere inadeguata abborracciata, convulsa nell'azione di risanamento che propone.

Risanamento, più rigore meno crescita. Se non aumentano i parametri della crescita e dello sviluppo si rischia di non avere le risorse per affrontare le spese del sistema politico. Una manovra che affronta molteplici problemi: istituzionali, economici, finanziari.

Insomma, essa tocca in maniera profonda e disordinata gli aspetti della vita politico istituzionale che dovrebbe indurre il Governo ad affidarsi alle decisioni del Parlamento perché una manovra corretta, condivisa, incisiva potrà dare efficacia alle azioni delle istituzioni e tranquillità alla coesione sociale.

Viviamo in un tempo delicato, non possiamo chiuderci in una logica del «tanto peggio, tanto meglio», ma dobbiamo assumere decisioni che siano finalizzate a ridurre il *deficit* nel triennio con il meccanismo del pareggio di bilancio ed a determinare quelle politiche di investimento e di sostegno al sistema delle imprese ed alle comunità più vulnerate dalle conseguenze perverse della crisi economica e finanziaria.

Non possiamo correre il rischio di essere assorbiti in un processo di «*bailout*» (salvataggio) da parte del fondo *facility* costituito dall'Unione europea. Nelle particolari circostanze in cui viviamo l'Europa deve dare una svolta alla politica di governo: se non ci sarà integrazione politica ed istituzionale non potrà mai esserci interconnessione economica e finanziaria.

La politica deve avere una forte spinta in avanti, a maggior ragione il Governo Berlusconi che vive in uno stato di confusione e di incertezza propositiva.

La partita istituzionale che è presente nel decreto-legge 138, recante dall'articolo 15 in poi misure per il sistema delle autonomie territoriali, è una normativa che deve essere profondamente stralciata ed abrogata.

Non possiamo con un colpo violento ed indiscriminato destabilizzare il sistema delle autonomie territoriali a partire dalle province, prevedendo dei criteri per mantenerne alcune ed eliminarne altre. I criteri devono essere di carattere storico, funzionale, istituzionale.

Il pacchetto autonomistico deve essere trattato fuori dal presente decreto-legge per evitare effetti disastrosi sulla legge costituzionale. Non si può parlare delle istituzioni locali se non a partire dal contributo della Conferenza Unificata delle autonomie e da quello del sistema dei partiti che sono parte sostanziale della Costituzione democratica.

Una parola voglio spenderla per la provincia di appartenenza, la provincia di Benevento, che è stata istituita nel 1861. Dopo 150 anni si propone di abolirla: dovremo gridare «W l'Italia o Governo infame?». Io con questa norma abrogativa sarei deputato «*nullius in terra*» di nessun territorio, di nessuna storia, di nessuna identità.

Il mio «*demos*» di appartenenza sarebbe un inesistente territorio sannita abrogato con un colpo solo dal Governo Berlusconi. Non è questa la sede, ma spero di diventare, se la norma non viene abrogata, un «giacobino guerrafondaio». O tutte le province o nessuna. Le proposte che ha fatto il PD sono significative adeguate, commisurate allo stress economico e finanziario che viviamo.

Il Governo non può sottrarsi al confronto, non può ignorarle. Esse possono concorrere a dare uno spettro di luce al nostro Paese. A partire dalla politica e dai costi della politica, ma senza fughe in avanti e senza spararle più grosse rispetto alla normale immaginazione.

Questa Commissione, la Commissione per le Questioni Regionali, soprattutto per la parte relativa alle autonomie territoriali ed al sistema delle Regioni non può che esprimere parere negativo sulla manovra, chiedendo con forza di eliminare tutta la parte autonomistica del presente decreto-legge 138.

Per quanto riguarda il PD il voto è profondamente contrario, auspicando che nel dibattito parlamentare e nelle decisioni che si andranno ad assumere possa crearsi una condizione di dialogo e di collaborazione nell'accoglimento delle proposte che il PD ha fatto.

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO**DL 138/11: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (S. 2887 Governo)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

considerati necessari e indispensabili gli obiettivi perseguiti dalla manovra, tesi a garantire la stabilizzazione finanziaria ed il contenimento della spesa pubblica al fine di salvaguardare la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati;

ritenuto opportuno prevedere accanto a misure di rigore e di contenimento della spesa anche norme volte a favorire la crescita economica e lo sviluppo, che siano perseguite d'intesa con i diversi livelli di governo del territorio ed in piena conformità al Titolo V della Costituzione;

rilevata l'opportunità di attivare più incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di modulare e mitigare gli interventi volti a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto a Regioni ed enti locali all'importo complessivo della manovra;

considerata l'opportunità di sopprimere l'articolo 15 del decreto-legge, in quanto appare lesivo delle previsioni di cui all'articolo 133 della Costituzione; rilevato che la delineata cancellazione di un modesto numero di province, che riguardano una popolazione complessiva di circa quattro milioni di abitanti, produce l'inopinata cancellazione di importanti identità locali e conseguenti possibili sperequazioni e tensioni sociali, nonché sembra determinare risparmi economici tanto esigui da non venire neppure quantificati nella relazione tecnica del provvedimento; considerato che al contrario, sarebbe opportuno dare attuazione all'articolo 114 della Costituzione relativamente all'istituzione delle città metropolitane, con conseguente eliminazione dell'ambito provinciale interessato, che riguarderebbero una popolazione di circa ventiquattro milioni di abitanti; rilevato che risparmi più consistenti potrebbero essere realizzati attraverso la revisione dell'assetto istituzionale come previsto nel testo del Codice delle autonomie approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato;

rilevata altresì la necessità di determinare una riduzione della spesa anche attraverso la soppressione di tutta una serie di enti pubblici non elettivi ed attraverso una razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

evidenziata l'opportunità di sopprimere l'articolo 16, in quanto la soppressione del Consiglio comunale e della Giunta e la concentrazione delle funzioni istituzionali di rappresentanza nella sola figura del sindaco appare lesiva dei più consolidati principi e valori democratici; rilevato che la nuova forma associativa dell'unione municipale non appare in grado di determinare un contenimento dei costi né sembra capace di fronteggiare le inefficienze derivanti dall'eccessiva frammentazione delle amministrazioni comunali; rilevata, invece, l'opportunità di incentivare i processi di aggregazione municipale e di potenziare le forme di semplificazione amministrativa e di gestione associata obbligatoria dei servizi, forniture e appalti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia fatto esplicito richiamo al rispetto delle prerogative costituzionali, delle disposizioni dei rispettivi statuti, delle norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle previsioni contenute nell'articolo 27 della legge delega n. 42 del 2009;

2) siano ridefinite le misure che incidono sul patto di stabilità interno al fine di attenuare e ridimensionare l'entità della riduzione dei trasferimenti di risorse alle autonomie locali;

3) all'articolo 1, comma 8, sia prevista un'apposita norma tesa a consentire ai comuni il pagamento dei residui passivi in conto capitale per gli investimenti effettuati;

4) all'articolo 1, commi 8 e 9, sia previsto un più equilibrato e proporzionale riparto delle ulteriori misure contenute, nel rispetto di parametri certi, delle previsioni costituzionali e degli statuti delle Regioni a statuto speciale;

5) all'articolo 1, comma 11, in attuazione del federalismo fiscale, sia garantita ai comuni piena autonomia con riferimento a tutti i tributi comunali;

6) sia soppresso l'articolo 15;

7) sia soppresso l'articolo 16;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che tutte le norme contenute nel provvedimento riferite agli enti locali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, comma 13, prima di proporre modifiche all'attuale ordinamento, l'opportunità di predisporre una complessiva revisione della disciplina delle incompatibilità salvaguardando i mandati elettivi in essere;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tener conto, in relazione alle previsioni sulla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità di cui all'articolo 14, dell'articolato quadro costituzionale delle competenze che contraddistingue la forma di governo regionale che, in tali ambiti, prevede aree riservate allo Statuto regionale.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommano delle Giunte e Commissioni n. 492 di mercoledì 24 agosto 2011, seduta n. 318 della Commissione affari costituzionali (1^a), alla pagina 19, ventiquattresima riga, **sostituire** il periodo con il seguente: «Si segnala, inoltre, che la previsione di un decreto di natura non regolamentare che stabilisca disposizioni tecniche di attuazione si configura come una tacita elusione della procedura per l'adozione dei regolamenti di esecuzione delle leggi, la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988, richiede il previo parere del Consiglio di Stato;».

Alla ventinovesima riga **sostituire** la parola: «prevede», con la parola: «dispone». Alla quarantunesima riga **sostituire** le parole: «il diritto», con le parole: «l'esercizio del diritto».

Alla pagina 22, seconda riga, dopo le parole: «all'articolo 123», **aggiungere** le parole: «, primo comma,».

Alla terza riga **sostituire** le parole: «il potere», con le parole «la facoltà».

Alla trentasettesima riga, **in luogo di**: «viola gli articoli», **deve leggersi**: «presenta rilevanti profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli».

Alla trentanovesima riga, **in luogo di**: «l'esercizio delle funzioni amministrative e riconoscono loro autonomia impositiva e fiscale.», **deve leggersi**: «la titolarità di funzioni amministrative e riconoscono loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa per l'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite».

